

TESTO (S. 115)
(Art. 47 del Regolamento)

Comune di Leonforte
Provincia di Enna
**REGOLAMENTO EMERGENZA E
PROTEZIONE CIVILE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 115 del 21/03/2004)

INDICE

- Art. 1- Finalità e oggetto
 - Art. 2- Ufficio Emergenza e protezione civile
 - Art. 3- Attività e compiti
 - Art. 4- Tipologia degli eventi
 - Art. 5- Autorità comunale emergenza e protezione civile
 - Art. 6- Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione
 - Art. 7- Comitato Comunale Emergenza e Protezione Civile
 - Art. 8- Funzionamento del Comitato Emergenza e Protezione Civile
 - Art. 9- Competenze del Comitato Emergenza e Protezione Civile
 - Art. 10- Sede e centro operativo del Comitato Emergenza e Protezione Civile del Comune
 - Art. 11- Piano Comunale Emergenza e Protezione Civile
 - Art. 12- Previsioni del Piano
 - Art. 13- Articolazione del Piano
 - Art. 14- Nuclei di Pronto Intervento
 - Art. 15- Volontariato
 - Art. 16- Stato di preallarme
 - Art. 17- Stato di allarme
 - Art. 18- Stato di emergenza
 - Art. 19- Spesa per l'emergenza e protezione civile
 - Art. 20- Diffusione e conservazione del Regolamento
 - Art. 21- Entrata in vigore
-

Art. 1 Finalità e oggetto.

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'Art. 5 della Legge 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91, e in attuazione della Legge Regionale 31 agosto N° 14, disciplina l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, la partecipazione dei vari addetti e dei volontari, secondo i principi della Legge 24 febbraio 1992 N° 225.

Regola l'attività di una apposita organizzazione a livello comunale per assicurare l'incolumità dei cittadini da calamità naturali o conseguenti ad attività dell'uomo o per prevenire, nel limite del possibile, eventi di rischio e intervenire, nel caso di emergenza, con uomini e mezzi di pronto impiego presenti nel territorio comunale, in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura o ad altri Enti.

Inoltre forma oggetto del presente regolamento il complesso delle misure da predisporre e delle attività da compiere nel fronteggiare emergenze determinate da calamità naturali o da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo e in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Art. 2 Ufficio Emergenza e Protezione Civile.

E' istituito, in applicazione dell'art. 4 della L.R. N°14/98, l'Ufficio Comunale di Emergenza e Protezione Civile per lo svolgimento dei compiti: amministrativi, di informazione, di coordinamento, collaborazione e delle attività di previsione, di prevenzione e di intervento, necessari per fronteggiare emergenze e calamità. All'Ufficio è preposto un dipendente nominato dal Sindaco che svolgerà i compiti amministrativi dell'ufficio, terrà i necessari collegamenti con i servizi esterni, sanitari e di pronto intervento, svolgerà le funzioni di Segretario del Comitato Comunale di Emergenza e Protezione Civile, di cui al successivo art. 7.

Avrà anche il compito di ricevere le comunicazioni e le informazioni relative alle previsioni o al verificarsi di emergenze o calamità, di cui darà immediata comunicazione al Sindaco e al servizio interessato, inoltre, se necessario, al nucleo operativo di pronto intervento e ai componenti il Comitato Comunale di Emergenza e Protezione Civile, di cui al successivo art. 7, seguendo le modalità previste dal Piano. Al Comune sono attribuite le funzioni relative di cui all'art. 108 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 N°112. Per potere affrontare le situazioni di emergenza si farà ricorso al servizio di pronta reperibilità nell'ambito dell'U.T.C. (settori LL.PP. e Urbanistica) collaborato, nelle situazioni di emergenza, dalle strutture previste nel Piano. Il relativo monte ore e il riparto del F.E.S. potrà essere variato secondo le

necessità anche successivamente alle prestazioni, con provvedimento della Giunta Municipale.
Il servizio di pronta reperibilità sarà informato non appena il responsabile dei relativi servizi avrà ricevuto, dal responsabile del servizio comunale, comunicazione della previsione o dell'imminenza di una emergenza o di una calamità. I servizi di protezione civile e di pronto intervento sono considerati servizi indispensabili ed essenziali ai fini delle relative spese e per la regolamentazione del diritto di sciopero.

Art. 3 Attività e compiti.

Per attività di protezione civile si intende l'espletamento di compiti diretti a proteggere la popolazione dai pericoli di calamità, a superarne gli effetti immediati, a mettere in atto i primi soccorsi ed inoltre dei compiti complementari di previsione, di prevenzione e di informazione. L'attività di protezione è volta a tutelare l'integrità della vita, i beni e l'ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali o da altri eventi calamitosi. Il soccorso mira ad assicurare ai cittadini colpiti da eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza. La previsione tende, mediante studi ed indagini, alla individuazione dei rischi e delle zone soggette a rischio. La prevenzione consiste nelle attività dirette ad evitare o ridurre le possibilità che si verifichino danni in conseguenza di eventi calamitosi e nelle attività dirette alla mitigazione dei rischi stessi. Rientrano fra le attività di protezione civile tutte quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e quelle dirette a superare l'emergenza con le iniziative necessarie per ripristinare le normali condizioni di vita.

Art. 4 Tipologia degli eventi.

Ai fini del presente regolamento gli eventi calamitosi, naturali o connessi con l'attività dell'uomo, si distinguono in:

A) EMERGENZE quando per ubicazione ed estensione circoscritta, per danni limitati alle persone e ai beni possono essere fronteggiati con interventi diretti ed attuabili dagli Organi Comunali.

B) CALAMITA' quando per intensità. Estensione, per i danni gravi alle persone e ai beni debbono essere fronteggiati con mezzi straordinari e con l'intervento di più Enti o organizzazioni extra comunali.

Il Piano individuerà le emergenze per le quali dovrà essere attivato il servizio di protezione civile e le modalità di allerta e di intervento. Le microemergenze, cioè quelle situazioni che già normalmente i vari servizi comunali affrontano giornalmente, restano di competenza delle normali strutture dell'Ente.

Il Sindaco, appena avuta notizia del pericolo o dell'evento, valuterà la necessità di attivare l'Ufficio emergenza e protezione civile.

Art. 5 Autorità comunale Emergenza e Protezione Civile.

Il Sindaco, Ufficiale di Governo, ai sensi dell'Art. 15, comma 3 della legge 24.02.1992, n° 225 è Autorità Comunale Emergenza e Protezione Civile. Al verificarsi nell'ambito del territorio comunale di uno degli eventi di cui alla lettera A) del precedente articolo, il Sindaco, dopo avere allertato il comitato comunale, dichiara lo stato di emergenza, determinandone la durata, l'estensione territoriale, indicando i primi interventi e attivando i primi soccorsi.

Al verificarsi di emergenze nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, provvede agli interventi necessari e compie ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia Regionale di Enna e al Presidente della Regione.

Al verificarsi di una calamità o constatato che l'emergenza non può essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco, dopo avere predisposto i primi interventi e quanto possibile ai sensi del precedente comma, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto ed agli Enti che gestiscono servizi utili o possono attuare interventi necessari a superare l'emergenza. Nelle more assume la direzione delle unità di primo intervento e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi. Promuove campagne educative atte ad informare la popolazione sui contenuti del Piano di Protezione Civile e sulle norme di comportamento da tenere in caso di eventi calamitosi.

Per assicurare sempre la presenza di un coordinatore nell'attività di protezione civile, il Sindaco può designare un suo delegato a sostituirlo in tali funzioni.

Art. 6 Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione.

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'Art. 69 dell'Ord.to Amm.vo EE.LL. e dell'Art. 38 della legge 142/90. Nel caso di provvedimenti verbali, questi devono essere successivamente ratificati per iscritto.

In caso di calamità, ai sensi dell'Art. 7 della legge 20.03.1865, n° 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi (fino a cessata emergenza o calamità) e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico. Il Sindaco, ai sensi del 2° comma dell'Art. 71, legge 25 giugno 1865, n° 2359 ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto. Inoltre compie tutti gli atti e adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, compresi quelli previsti:

- dall'Art. 79 legge 17 luglio 1872, n° 6872 per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
- dall'Art. 16 R.D. 08.12.1933, n° 1740 per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
- dal T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265 (Artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
- dalla legge 23 dicembre 1978, n° 833, Art. 13 in materia di sanità;
- dalla legge 13 luglio 1976, n° 615, Art. 13 comma II, e Art. 20 in materia di inquinamento atmosferico.

Inoltre il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di protezione civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Art. 7 Comitato Comunale Emergenza e Protezione Civile.

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un comitato locale, composto da membri con particolari doti direttive, tecniche e particolare conoscenza del territorio comunale e dei problemi di protezione civile. Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà composto:

a) PER LE FUNZIONI OPERATIVE

- Sindaco o suo delegato;
- Responsabile comunale dell'U.O.A. E.P.C.;
- Responsabile comunale settore urbanistica;
- Responsabile comunale settore LL.PP.;
- Comandante VV. UU.;
- Un radioamatore del luogo regolarmente autorizzato;
- Un appartenente a gruppi di volontariato di protezione in loco o nei paesi vicini;
- Il Comandante di C.C. o suo delegato;
- Il Dirigente di P.S. o suo delegato.

b) **PER LE FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE**

- oltre ai componenti di cui alla lettera a);
- Rappresentante dell'A.S.L.;
- Rappresentante del Corpo dei VV. FF.;
- Rappresentante del Corpo Forestale;
- Responsabile dei servizi sociali;
- Esperti dei problemi del territorio e della protezione civile, (n° 6 da scegliere nell'ambito delle categorie professionali: Architetti, Ingegneri, Geologi, Medici, Geometri e Agronomi);

Il Sindaco chiederà la designazione dei rappresentanti agli Enti interessati, nominerà con proprio provvedimento gli esperti e gli altri componenti e costituirà il Comitato di Emergenza e Protezione Civile dandone comunicazione ai componenti. L'incarico sarà assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà. I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina e di impegnarsi ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da suo delegato e di intervenire in ogni caso di effettiva necessità, portandosi immediatamente al Centro Operativo Emergenza e Protezione Civile del Comune.

Il Comitato ha durata di anni cinque ed i membri possono essere rinominati. La mancata partecipazione ingiustificata per tre volte di seguito dei nominati dal Sindaco alle riunioni è motivo di decadenza dichiarata dal Sindaco stesso; per gli altri ne chiederà la sostituzione.

L'istituzione del predetto comitato dovrà essere effettuata entro il limite massimo di sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 8 Funzionamento del Comitato Emergenza e Protezione Civile.

Il Comitato Comunale Emergenza e Protezione Civile (C.C.E.P.C.), è convocato e presieduto dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato.

Il Presidente convoca il Comitato almeno una volta all'anno o, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di urgenza ed in vigenza di emergenza e calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Il responsabile dell'ufficio svolgerà le funzioni amministrative e quelle di Segretario del Comitato. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio. I membri del Comitato saranno convocati in relazione all'attività consultiva o operativa dello stesso.

Art. 9 Competenze del Comitato Emergenza e Protezione Civile.

Le competenze del Comitato sono di carattere:

PROPOSITIVO per la redazione del Piano di protezione civile, per la sua divulgazione e per l'individuazione dell'attività di prevenzione e informazione;

CONSULTIVO per l'individuazione dei mezzi per la verifica del Piano di protezione civile e della efficienza delle attrezzature e delle strutture;

OPERATIVO per l'attività di protezione e di soccorso e per l'attività di prevenzione, informazione e coordinamento.

In generale compete al Comitato, ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi ed al Piano Comunale emergenza e protezione civile.

Verifica almeno una volta all'anno la validità del Piano emergenza e protezione civile e l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora nei lavori di formazione del Piano E. P.C. ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento. Collabora, altresì, nell'individuazione di aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.

Predisporre un programma per sensibilizzare tutta la popolazione attiva del Comune sulle norme di comportamento da tenere in caso di emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il Centro operativo e presiede nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione. Coordina i nuclei di intervento operativo di cui al successivo Art. 14.

Art. 10 Sede e centro operativo del Comitato Emergenza e Protezione Civile del Comune.

La sede amministrativa del Comitato Comunale della Protezione Civile è fissata presso la Sede Municipale o altro immobile di proprietà Comunale. Il Centro Operativo deve avere la propria sede in idonei locali siti su un'area sicura e pianeggiante, lontana da corsi d'acqua, da boschi e facilmente accessibile con un ampio parcheggio adiacente che dovrà consentire il movimento e la sosta dei veicoli.

La sala riunione deve essere ampia, adatta a contenere tutti i componenti del Comitato arredata adeguatamente, dotata di collegamento telefonico e di apparecchiature radio VHF e apparecchi GB e mezzi sostitutivi della normale energia elettrica che assicurino il funzionamento in caso di black-out. Nella sala si troveranno a disposizione:

- più copie del Piano Comunale di Protezione Civile;

- planimetrie e aerofotogrammetrie di tutto il territorio comunale in scala 1:2.000;
- planimetrie del territorio comunale in rapporto alla Provincia in scala 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 e 1:100.000;
- planimetrie speciali riportanti il Centro storico e le zone più fatiscenti (per il caso di terremoto), planimetrie riportanti le zone vulnerabili da inondazioni, da incendi, da frane.

Una scorta di materiale da cancelleria, moduli di fonogrammi, moduli per ordinanze del Sindaco, precetti di requisizione, ecc. saranno predisposti per ogni necessario uso e conservati in apposito armadio contraddistinto da un cartello ove saranno indicati tutti i materiali in esso contenuti. Nella sala saranno custoditi distintivi (bracciali o altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto all'emergenza e protezione civile. Va vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori.

Art. 11 Piano Comunale Emergenza e Protezione Civile.

Il Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare per tempo onde poter predisporre, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dell'analisi dei rischi ad esso connessi, le procedure di allertamento e la reperibilità del personale. In esso devono essere indicati i mezzi e le risorse comunali, le squadre di soccorso che dovranno intervenire per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Comitato Comunale Emergenza e Protezione Civile provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed, eventualmente, degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale, a predisporre il progetto del Piano Comunale Emergenza e Protezione Civile che sarà approvato con provvedimento del Sindaco.

Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Comitato Comunale Emergenza e Protezione Civile.

Art. 12 Previsioni del Piano.

Il Piano dovrà contenere la indicazione dell'ubicazione:

- della sede del Centro Operativo del Comitato Emergenza e Protezione Civile;
- di un idoneo piazzale per l'atterraggio ed il decollo di eventuali elicotteri;

- di idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri, da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo ed in partenza;
- di locali idonei quali Scuole, Palestre, Alberghi, aree aperte, ecc., da destinare a ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
- di ampi parcheggi per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;
- di aree su cui erigere tende o collocare roulotte.

Dovrà inoltre prevedere:

- le modalità di allertamento e di informazione della popolazione;
- i compiti di primo intervento;
- i materiali ed i mezzi di primo intervento.

I singoli Piani di settore dovranno essere articolati per tipo di evento e per tipologia di interventi con la loro temporalizzazione e prevedere la costituzione di nuclei operativi di pronto intervento.

Art. 13 Articolazione del Piano.

Il Piano Comunale di Protezione Civile si articola in:

- PIANO GENERALE, comprendente in sintesi anche le attività e i compiti per ogni tipo di evento, da distribuire a tutti i componenti il Comitato, alle Forze dell'Ordine, ai gruppi di volontari, ai responsabili dei servizi interessati.
- PIANO DI SETTORE, per singolo evento, con l'indicazione dei settori operativi interessati e con l'organigramma del personale interessato e i relativi compiti, da distribuire ai dipendenti e ai volontari addetti alle attività di settore operativo interessato all'evento.

Tutta la popolazione attiva del Comune sarà, a cura del Comitato Comunale Emergenza e Protezione Civile, sensibilizzata a cooperare in situazione di emergenza.

I compiti specifici previsti dal Piano Comunale saranno affidati, per quanto possibile, ai dipendenti del Comune, con apposito ordine sindacale. Per i compiti logistici e di collegamento previsti nel Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Urbana, munito di mezzi di locomozione del Comune. Per i servizi tecnici si prevede l'impiego di personale tecnico, ausiliario e salariato, del Comune.

L'assegnazione dei compiti va, possibilmente, effettuata sulla base del volontariato che consente di fare affidamento sulla predisposizione personale al servizio.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti i dipendenti comunali, di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli Organi preposti,

presso il normale posto di lavoro o presso altro luogo di concentrazione che fosse tempestivamente comunicato. Nel contempo, i dirigenti (settori, servizi, ecc.) personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile, prenderanno contatto con il Centro Operativo del Comitato Emergenza e Protezione Civile, per consultazioni o per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

Art. 14 Nuclei di pronto intervento.

Nell'ambito dell'articolazione del Piano di cui all'articolo precedente, vengono istituiti i nuclei operativi emergenza e protezione civile che costituiscono nuclei di pronto intervento per far fronte alle esigenze tecniche e amministrative in caso di mobilitazione.

Fatte salve le diverse esigenze operative che dovessero insorgere nel corso della redazione del P.C.E.P.C., i nuclei di intervento operativo possono così essere suddivisi:

- Servizio viabilità, rete idrica, elettrica, controllo edifici;
- Servizio ordine pubblico e autoparco;
- Servizi amministrativi e di economato;
- Servizi assistenziali;

Il Piano Emergenza e Protezione Civile definisce i compiti le funzioni e la dotazione organica degli stessi.

Il Sindaco con apposita determinazione individuerà i nominativi e i responsabili del nucleo.

Art. 15 Volontariato.

I volontari, come previsto dalle norme vigenti, possono collaborare nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e dal Piano di Protezione Civile.

E' in facoltà del Comune costituire il gruppo comunale di volontari della protezione civile, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I volontari di protezione civile possono far parte delle strutture previste dal P.C.E.P.C. ed essere addetti all'opera di soccorso senza che si instauri alcun rapporto di lavoro dipendente o autorizzazione e senza alcuna retribuzione. Ai sensi dell'Art. 5 dell'Ordinanza del Ministero della Protezione Civile 06.10.1984 (Gazz. Uff. n° 290/1984) il rimborso delle spese sostenute e documentate dagli aderenti alle Associazioni volontarie non comprende alcun compenso diretto od indiretto a favore dei volontari per il loro impiego.

L'eventuale rimborso, se non incluso nel PEG, sarà impegnato e liquidato con deliberazione di Giunta Municipale e liquidato come previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 16 Stato di preallarme.

Lo stato di preallarme scatta quando perviene all'Ufficio emergenza e protezione civile la comunicazione della previsione di una calamità. Il preposto all'Ufficio smista la notizia al responsabile di reperibilità, al responsabile del nucleo operativo di pronto intervento e al Sindaco, affinché ognuno, per la propria competenza, si attivi. Il Sindaco determinerà la durata del preallarme e la sua cessazione.

Art. 17 Stato di allarme.

Lo stato di allarme scatta quando la previsione che ha determinato il preallarme si concreta con l'inizio dell'evento, oppure quando pervengono le segnalazioni di eventi determinanti emergenze o calamità.

Chiunque, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anormalità tali da fare sorgere anche il solo sospetto di eventi calamitosi, ha il dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale, di Polizia, Autorità o persona in grado di recapitare l'allarme al Sindaco chi per esso. Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso e il responsabile dell'Ufficio Comunale Emergenza e Protezione Civile. Il Sindaco, preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, dichiara lo stato di allarme e ne darà immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia regionale di Enna e al Presidente della Regione, e all'enterà i responsabili dei nuclei di pronto intervento perché dispongano uomini e mezzi per l'eventuale intervento. Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà l'allarme alla popolazione nei modi previsti dal Piano Comunale Emergenza e Protezione Civile.

Art. 18 Stato di emergenza.

Lo stato di emergenza scatta al momento in cui l'evento produce danni o pericolo di danni a persone o cose. Qualora per la non prevedibilità dell'evento non fosse scattato lo stato di allarme, messi in atto gli interventi previsti dal precedente Articolo, saranno attivati i nuclei operativi di pronto intervento. Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata

comunicazione telefonica al Prefetto e al Presidente della Regione e disporre la convocazione del Comitato Comunale Emergenza e Protezione Civile. Per superare l'emergenza il Sindaco disporrà gli interventi previsti dal presente regolamento e dal Piano Emergenza e Protezione Civile.

Art. 19 Spesa per l'Emergenza e Protezione Civile.

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per l'emergenza e protezione civile, il Comune si avvarrà:

- di contributi regionali;
- di stanziamenti di bilancio mediante riserva di una quota delle proprie risorse;
- di eventuali altri contributi.

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione prevederà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

Le spese di carattere amministrativo devono essere impegnate ed ordinate come previsto dalle norme vigenti in materia, quelle per gli interventi operativi possono essere disposte dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 L.R. 8 gennaio 1996 N°4 o con ordinanze di somma urgenza, in deroga alle vigenti norme in materia, e saranno regolarizzate con prese d'atto, impegno ed eventuale liquidazione della Giunta entro trenta giorni.

Art. 20 Diffusione e conservazione del regolamento.

Il C.C.E.P.C. dovrà sottoporre il Piano ed il Regolamento all'attenzione delle Istituzioni scolastiche per la diffusione delle informazioni di base agli Alunni e Studenti delle Scuole locali, con eventuale possibilità di effettuare esercitazioni pratiche tenendo conto dei costi e delle possibilità di spesa.

Il Piano ed il Regolamento per l'Emergenza e Protezione Civile verranno:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'Albo Comunale;
- inviati in copia ai seguenti organi e Uffici: Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, Prefettura, Presidente Regione, Presidente Provincia Regionale, Genio Civile, Commissariato di P.S., Stazione Carabinieri, Comando VV.FF., Comando Corpo Forestale, Settore Urbanistica, Settore LL.PP., Comando di Polizia Municipale;
- conservati nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

Art. 21 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, ai sensi del 2° comma dell'Art. 197 dell'Ordinamento EE.LL. verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni successivi consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Verbale di seduta:

Il consigliere Vitale propone il prelievo del punto 10 dell'o.d.g. relativo al Regolamento comunale per la concessione di incentivi finanziari alle Imprese; posta ai voti, la proposta viene approvata ad unanimità dai 19 consiglieri presenti.